

**Stralcio dallo schema di disegno di legge recante disposizioni per la crescita, il rilancio dell'economia, la semplificazione e la manovra finanziaria per il 2009
(testo ufficioso provvisorio)**

**CAPO II
INNOVAZIONE**

ART.

Banda Larga

(Interventi a sostegno dello sviluppo delle reti di comunicazione di nuova generazione)

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e comunicazione del Paese. Nell'individuare le infrastrutture di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il Governo individua nel programma le risorse necessarie che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione di **800 milioni di euro** per il periodo 2007/2013 a valere sui fondi FAS.

2. Il Governo è delegato ad emanare, nel rispetto delle competenze delle regioni e in coerenza con la normativa comunitaria in materia, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplina delle tecniche di finanza di progetto e di accordo fra il settore pubblico e privato per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree sottoutilizzate, a condizione che i progetti selezionati contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie;

b) fermi restando i compiti spettanti al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi della legislazione vigente, la delega dovrà prevedere la razionalizzazione e semplificazione della disciplina generale della concessione dei diritti di passaggio nel rispetto delle norme comunitarie, abolendo qualunque diritto speciale o esclusivo nella posa e passaggio delle dorsali in fibra ottica e nell'accesso alla proprietà privata favorendo e garantendo al tempo stesso l'utilizzazione condivisa di cavidotti e altre infrastrutture fra i diversi operatori.

c) definizione di apposite procedure semplificate di inizio attività da seguire in sostituzione di quelle attualmente previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie e genere per gli scavi e la posa in opera degli impianti realizzati secondo le più moderne tecnologie; definizione della durata delle medesime non superiore a trenta giorni per la approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa con l'ente locale competente; definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e per la approvazione del progetto definitivo, la cui durata non può superare il termine di ulteriori sessanta giorni, con previsione del silenzio assenso

alla scadenza di tale termine; definizione di termini perentori per la risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione di responsabilità patrimoniali in caso di mancata tempestiva risoluzione;

d) previsione delle opportune modifiche al codice civile favorendo all'interno dei condomini la posa di cavi ed infrastrutture avanzate di comunicazione;

e) previsione di un regime agevolato per l'utilizzo del suolo pubblico che non ostacoli gli investimenti in reti a banda larga prevedendo, nelle aree sottoutilizzate, la gratuità per un congruo periodo di tempo dell'utilizzo del suolo pubblico per la posa di cavi infrastrutture a banda larga; previsione di incentivi fiscali alla realizzazione di infrastrutture avanzate di comunicazione nelle nuove costruzioni e urbanizzazioni nonché nei casi di innovazioni finalizzate alla cablatura in fibra ottica dei condomini e degli insediamenti residenziali;

f) previsione di interventi che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione dell'uso dello spettro radio al fine di favorire l'accesso radio a larghissima banda e la completa digitalizzazione delle reti di diffusione, a tal fine prevedendo il sostegno ad interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari dello Stato, favorendo altresì la liberazione delle bande di frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione;

g) attribuzione al Ministero dello sviluppo economico del coordinamento dei progetti di cui alla lettera a) attraverso la previsione di stipulazione accordi di programma con le regioni interessate;

h) affidamento della realizzazione dei progetti di cui alla lettera a) mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria in materia;

3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il decreto legislativo è emanato anche in assenza del parere.

4. Nei due anni successivi alla loro emanazione possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, nel rispetto della medesima procedura e secondo gli stessi principi e criteri direttivi.

5. Ai fini della presente legge, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Art. Denuncia di inizio lavori

Installazione di
reti di
comunicazione
elettronica

1. Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività.

2. L'operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici. Qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, è determinato dal giudice.

3. Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare riconosciuto, in materia di ubicazione e condivisione di infrastrutture, all'Autorità Garante per le Comunicazioni dall'art. 89, primo comma, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. All'Autorità Garante per le Comunicazioni compete altresì l'emanazione del

regolamento di cui all'art. 4, terzo comma, della legge 31 luglio 1997 n. 249, in materia di installazione delle reti dorsali.

4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale competente la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare alla normativa vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.

5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16 comma 7 del DPR 6 giugno 2001 n. 380.

6. La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato allegato alla denuncia il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

9. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 3 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumità pubblica o salute, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche che si rendono necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente.

11. L'operatore della comunicazione decorso il termine di cui al comma 4 e nel rispetto dei commi che precedono dà comunicazione dell'inizio dell'attività al Comune.

12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.

13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica l'art. 23 del DPR 380/2001.

Art. ...

Occupazione del suolo pubblico e limitazioni legali alla proprietà

1. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio.

L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla presente norma non necessita di autonomo titolo abilitativo.

2. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprietà privata, senza la necessità di alcuna preventiva richiesta di utenza.

(... ..)

CAPO IV CASA E INFRASTRUTTURE

PIANO CASA

Art. (Piano Casa)

1. Al fine di disporre prime e urgenti misure per contenere fenomeni di disagio e alta tensione abitativa nelle classi sociali meno abbienti, le risorse di cui all'articolo 1 comma 1154 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono devolute all'attuazione di un piano nazionale per l'emergenza abitativa da realizzare nei comuni di cui all'art.1, comma 1 della legge 8 febbraio 2007 n.9.
2. Il piano è elaborato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento legislativo dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni.
3. Il piano è rivolto esclusivamente all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di alloggi di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, destinati prioritariamente a prima casa per giovani coppie a basso reddito; [per famiglie monoreddito]; per soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio; in possesso dei requisiti di cui all'art.1 della legge n. 9 del 2007; a immigrati regolari.
4. Le risorse di cui al comma 1 confluiscono in un apposito fondo da costituire presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il fondo è utilizzato con modalità da definire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) una percentuale non superiore al% da destinare al cofinanziamento non superiore al% del costo dell'intervento promosso con capitali privati da imprenditori del settore che nell'ultimo quinquennio hanno condotto a buon fine interventi analoghi;
 - b) una percentuale non superiore al% da destinare a cooperative edilizie costituite tra i soggetti di cui al comma 3 per il cofinanziamento del% del costo dell'intervento;
 - c) una percentuale non superiore al ... % da destinare ai Comuni ovvero agli ex I.A.C.P. che, a seguito della alienazione di alloggi, reinvestano i proventi nella realizzazione di nuovi interventi abitativi di edilizia sociale;
 - d) una percentuale non superiore al ... % da destinare alle amministrazioni comunali che promuovano la costituzione di fondi immobiliari pubblici destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari a partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolato anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale. La ripartizione dei finanziamenti deve essere effettuata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà

territoriali.

5. Gli alloggi realizzati con le modalità di cui ai commi precedenti non possono essere oggetto di successiva alienazione prima di un decennio dall'acquisto originario. L'acquisto dell'alloggio da parte di nuclei familiari deve avvenire in regime di comunione legale.

Art.
(Legge obiettivo metropolitana)

Legge obiettivo
metropolitana

1. Il Governo, per promuovere lo sviluppo economico, individua, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, gli ambiti urbani e territoriali di area vasta, strategici e di preminente interesse nazionale, ove attuare un programma di interventi in grado di accrescerne le potenzialità competitive a livello nazionale e internazionale, con particolare riferimento al sistema europeo delle città.
2. In sede di predisposizione del programma di cui al comma 1, il Governo procede secondo finalità di sostenibilità e di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) sostenere iniziative di valorizzazione degli ambiti urbani e territoriali di area vasta, anche attraverso l'incremento della dotazione di infrastrutture anche immateriali e servizi, ottimizzando le esternalità generate dai processi di potenziamento infrastrutturali del territorio;
 - b) rafforzare i sistemi urbani e territoriali di area vasta anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità conseguenti al traffico urbano e di attraversamento di merci e passeggeri, con particolare riferimento, in relazione ai centri urbani, alla qualità dei servizi di trasporto pubblico locale e alla ottimizzazione della distribuzione delle merci;
 - c) ottimizzare le opportunità offerte dalla presenza di assi infrastrutturali transnazionali per caratterizzare gli ambiti territoriali come elementi di connessione transfrontaliera;
 - d) configurare un insieme di interventi, di funzioni e di attrezzature capaci di assicurare processi economici di sviluppo sostenibile e coniugare una molteplicità di soggetti pubblici e privati, attese sociali e interessi economici anche differenziati;
 - e) riduzione disagio abitativo e promozione dell'housing sociale;
 - f) perseguire, secondo il principio di sussidiarietà, l'efficienza allocativa delle risorse statali investite attraverso l'implementazione delle fonti finanziarie dei soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, elabora le linee guida per la predisposizione del piano degli interventi di cui al comma 4. Le linee guida sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
4. Al fine della predisposizione del programma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle linee guida di cui al comma 3, d'intesa con ogni singola regione ovvero con le regioni interessate individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta, strategici e di preminente interesse nazionale. L'elenco dei comuni e delle province abilitati a presentare proposte di piano è pubblicato, nei successivi trenta giorni, nella Gazzetta Ufficiale. Entro i successivi centoventi giorni i comuni e le province abilitati trasmettono le proposte di piano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla

regione ovvero alle regioni o province autonome competenti, che provvedono ad esaminare le proposte che hanno i requisiti per rientrare nel piano di interventi, con le modalità individuate nelle linee guida di cui al comma 3. Qualora il piano di interventi riguardi più enti territoriali, gli stessi si impegnano ad attivare ogni utile forma di coordinamento, individuando un soggetto promotore dell'iniziativa, ai sensi di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero possono costituire una società ai sensi del comma 8. Nella fase di attuazione del piano, i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal predetto testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero possono costituire una società ai sensi del comma 8.

5. Il piano degli interventi, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, può anche prevedere l'adozione dei seguenti strumenti:

a) trasferimento di diritti edificatori e istituzione di apposito registro;

b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana, previa valutazione del rapporto costo-benefici;

c) misure fiscali di competenza comunale sugli immobili e strumenti di incentivazione del mercato della locazione;

d) costituzione delle società di cui al comma 8.

6. Ai piani trasmessi, entro sessanta giorni, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che li approva nei successivi sessanta giorni, è assicurata ogni idonea forma di pubblicità al fine di consentire la formulazione di osservazioni e pareri finalizzati al miglioramento dei piani medesimi. Le forme di pubblicità sono indicate nelle linee guida di cui al comma 3.

7. I comuni e le province, individuati ai sensi del comma 4, predispongono il piano definitivo degli interventi, anche attivando la partecipazione di proposte private e secondo l'intesa sottoscritta dalla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il piano è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne verifica le conformità rispetto al piano approvato dal CIPE.

8. Per progettare, realizzare e gestire i piani di cui al presente articolo, i comuni e le province possono costituire società per azioni anche con la partecipazione della regione, di altri enti ed amministrazioni pubblici e di soggetti privati secondo le disposizioni recate dal titolo V della parte I del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. I piani si attuano con la sottoscrizione di un accordo di programma quadro da parte dei soggetti competenti per l'attuazione. Nell'ambito del suddetto accordo, il finanziamento delle opere pubbliche in esso ricomprese e a carico del Ministero delle infrastrutture e trasporti non può superare il 25 per cento del loro costo.

10. I trasferimenti di immobili finalizzati all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono soggetti all'imposta di registro con aliquota del 1% ed alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. Le plusvalenze derivanti dai medesimi trasferimenti di immobili, sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche, con aliquota pari al 20%.

11. Le attività di accompagnamento, controllo e monitoraggio relative all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei piani sono assicurate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che predispone una relazione annuale al Parlamento.

12. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si fa fronte mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'articolo ... , comma 1, nonché di quelle per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.

Art...
(Programmi di housing sociale)

1. Ai fini dell'abbattimento del disagio abitativo di individui e nuclei familiari, anche monoparentali, svantaggiati nell'accesso al libero mercato degli alloggi in locazione è attuato, a partire dal 1° ottobre 2008, un piano di edilizia residenziale sociale, da realizzarsi secondo gli obiettivi e gli indirizzi di cui ai successivi articoli.
2. Per assicurare l'immediata applicabilità del programma di cui al comma 1 del presente articolo, i termini per la definizione di alloggio sociale di cui all'art. 5 della legge 8 febbraio 2007 n. 9 sono stabiliti in trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
3. Nella definizione di cui al comma 1, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri competenti e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell'esenzione dell'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, come parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.

Art.
(Obiettivi generali)

1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo ... comma 12 sono destinate alla realizzazione di programmi integrati per la riduzione del disagio abitativo e la promozione dell'housing sociale.
2. I programmi integrati di cui al comma 1, prioritariamente finalizzati alla realizzazione di interventi di rinnovo e rigenerazione urbana, sono caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, devono comunque garantire la messa a disposizione di una quota di alloggi, da destinare alla locazione a canone convenzionato stabilito secondo criteri di sostenibilità economica e all'edilizia sovvenzionata, complessivamente non inferiore al 60% degli alloggi previsti da ciascun programma.

Art.
(Ripartizione degli stanziamenti)

1. Ai fini della ripartizione tra le Regioni e le Province Autonome delle risorse stanziare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana con proprio decreto, entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, appositi criteri indirizzati:
 - alla valutazione della consistenza dei fenomeni di disagio abitativo nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento;
 - alla valutazione, per gli anni successivi al 2009, dell'efficacia dei programmi, anche in termini di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica.
2. Il CIPE, entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma 1, con propria

deliberazione approva la ripartizione delle risorse tra le Regioni e le Province Autonome, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al medesimo comma 1, e fissa, anche in maniera differenziata fra le singole Regioni, in funzione dell'impatto determinato dal disagio abitativo sulle categorie sociali - quali anziani, studenti fuori sede, giovani coppie, nuclei familiari soggetti a provvedimenti di sfratto

- e delle risorse disponibili, i tempi e le modalità di attuazione del Programma, ivi compresa l'eventuale revoca dei finanziamenti concessi per la loro riattribuzione.

3. Per i successivi anni, il CIPE provvede alla ripartizione delle risorse tra le Regioni e le Province Autonome entro 60 giorni dall'approvazione della Legge Finanziaria con le modalità di cui al comma 2.

4. I programmi integrati di cui all' articolo 4 sono dichiarati di interesse strategico nazionale. Alla loro approvazione si provvede con l'applicazione dell'art. 81 del D.P.R. n. 616/77 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.

(Indirizzi generali per l'utilizzo del contributo nazionale)

1. Le risorse di cui all'art. ... sono altresì destinate alla costituzione, da parte delle Regioni e delle Province Autonome, di fondi rotativi finalizzati alla realizzazione dei programmi integrati misti per la riduzione del disagio abitativo e la promozione dell'housing sociale.

2. Alla costituzione dei fondi rotativi, su iniziativa delle Regioni e delle Province Autonome, contribuiscono risorse provenienti da altre fonti di finanziamento pubbliche e private, quali fondi immobiliari etici e fondi immobiliari di investimento.

3. Le Regioni e Province Autonome stabiliscono, in coerenza con gli obiettivi generali di cui all'art. 4, i criteri, le modalità e i tempi per la presentazione delle proposte di programmi integrati di cui al medesimo art. 4 da parte dei Comuni.

4. I programmi integrati promossi dai Comuni con la partecipazione di operatori privati dovranno garantire l'equilibrio economico-finanziario ai fini della rigenerazione del fondo rotativo, in conformità con gli indirizzi dettati dalle Regioni e Province Autonome.

5. Le Regioni e Province Autonome promuovono, per la gestione degli alloggi da destinare all'affitto a canone convenzionato definito secondo criteri di sostenibilità economica, la costituzione di Agenzie per l'affitto che conferiscono al fondo i canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili.

Art. .

(Trasformazione urbanistica del territorio e permesso di costruzione Piano dei servizi pubblici)

1. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale è connessa, anche ai fini dell'attuazione della perequazione, alla realizzazione delle reti e dei servizi ad essa funzionali ed è subordinata alla corresponsione del contributo commisurato al costo di costruzione, nonché all'esistenza o alla realizzazione delle opere per la dotazione o l'adeguamento delle reti e dei servizi funzionali alla realizzazione degli immobili compresi nell'intervento. 2. Nell'ambito degli strumenti attuativi comunque denominati e degli interventi di trasformazione urbanistica posti in essere tramite accordi convenzionali stipulati con amministrazioni pubbliche, sono a carico del soggetto attuatore l'esecuzione o l'adeguamento delle opere connesse dell'intervento di trasformazione di cui al comma 1, secondo quanto stabilito dal piano di cui al comma 4. 3. Qualora non sia necessaria o possibile, in tutto o in parte, la realizzazione delle opere di cui al comma 1, il soggetto titolare del permesso di costruzione è tenuto alla corresponsione

di un importo, determinato in base ai parametri di riferimento, stabiliti dalle normative regionali. 4. Il comune, in allegato allo strumento urbanistico generale, predispone un piano di servizi finalizzato all'individuazione delle opere necessarie al soddisfacimento della domanda di servizi di cui ai commi precedenti, specificando, in particolare, quelli la cui realizzazione e gestione afferisce al soggetto attuatore di una trasformazione urbanistica, in quanto ad essa funzionali. 5

5. Il Piano dei servizi documenta lo stato effettivo di dotazione, di accessibilità e di fruibilità dei servizi pubblici, di interesse pubblico e generale e determina le modalità, i criteri e i parametri tecnici ed economici, attraverso i quali viene assicurata la fornitura e qualità dei servizi medesimi. 6. Nel caso di intervento di trasformazione urbanistica, in sede di convenzione sono individuate le opere di pertinenza dell'intervento medesimo, eventualmente prevedendo, a carico del soggetto attuatore, un congruo periodo di gestione e di manutenzione delle suddette opere. 7. Fino alla predisposizione del piano dei servizi continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di contributo per il rilascio del permesso di costruire.

Art.

(Abrogazione revoca concessioni TAV)

All'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 8-*sexiesdecies* è sostituito dal seguente: “ per effetto delle revoche di cui al comma 8-*quinquedecies* i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di continuità, con RFI S.p.A. Ed i relativi atti integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale conforme alle previsioni delle direttive comunitarie”;
- b) i commi 8-*septiesdecies*, 8-*duodevicies* ed 8- *undevices* sono abrogati.